

Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine

I - Modifiche e integrazioni da apportare al vigente Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

- (1) 1) Modifica dell'art. 4, I comma, per inserire, dopo "interessi nazionali", l'inciso "tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali".

Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle province di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

- (2) a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- (3) b) caccia e pesca;
- (4) c) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- (5) d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
- (6) e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, e obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;
- (7) f) assunzione diretta di servizi pubblici;
- (8) g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);
- (9) h) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- (10) i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- (11) l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive. Il Governo italiano favorirà un'intesa fra la RAI-TV e la TV dell'area linguistica tedesca (Svizzera, Austria, Germania, ecc.) per l'utilizzazione dei programmi. L'attuale trasmissione di programmi in lingua tedesca verrà sviluppata nella misura del possibile (direttiva politica per il Governo);
- (12) m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale - quale la GESCAL - esercitano nella Provincia con finanziamenti pubblici;
- (13) n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- (14) o) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- (15) p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; o con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle province, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;
- (16) q) opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle province per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia predisporranno intesa un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;
- (17) r) assistenza e beneficenza pubblica.
- (18) 2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da "ordinamento dei comuni e delle province" in "ordinamento dei comuni".
- 3) Modifica della dizione del n. 2 dell'art. 5 in "ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
- 4) Aggiunta all'art. 4 della competenza "ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri".

Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle province competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:

- (19) a) commercio;
- (20) b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;

- (21) c) istruzione professionale;
- (22) d) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- (23) e) incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziare a carico del bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che prevedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la Provincia;
- (24) f) utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi d'intesa da un comitato composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;
- (25) g) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- (26) h) igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle province:

- (27) a) la competenza per la nomina dei presidenti e vice presidenti della cassa di risparmio sentito il Ministero del tesoro;
- (28) b) la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale previo parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentita la Provincia.
- (29) 5) In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili, saranno riferite alle province in luogo della Regione. Il Ministero dell'Industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle province sentite le amministrazioni provinciali.
- (30) 6) Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.

Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle province competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

- (31) a) scuola materna;
- (32) b) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;
- (33) c) edilizia scolastica. Nel caso in cui lo stato interviene con propri fondi in esecuzione di piani nazionali straordinari, l'impiego dei fondi sarà fatto d'intesa con la Provincia;
- (34) d) addestramento professionale.

Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:

- (35) a) sovrintendente scolastico nominato, sentita la G.P. di Bolzano, dal Ministero della pubblica istruzione per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella nei comuni ladini di cui alla misura 69;
- (36) b) nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della pubblica istruzione, di un intendente scolastico per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) in lingua tedesca su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nell'ambito del consiglio scolastico provinciale;
- (37) c) nomina da parte del Ministero della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo ladino, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, di un Intendente per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) nei comuni ladini;

- (38) d) nomina da parte del Ministero della pubblica istruzione dei presidenti e delle commissioni per gli esami di Stato per la scuola in lingua tedesca, di intesa con la Provincia;
- (39) e) parere obbligatorio del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole nella provincia di Bolzano ai fini della equipollenza dei diplomi finali;
- (40) f) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del provveditorato agli studi addetto alle scuole di lingua tedesca, del personale amministrativo delle segreterie delle scuole medie e secondarie e del personale amministrativo degli Ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca;
- (41) g) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello della scuola nei comuni ladini dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle rispettive scuole materne, elementari e secondarie (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Contro i suddetti provvedimenti dell'intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il sovrintendente scolastico;
- (42) h) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello statuto come segue: I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie:
- istituzione e soppressione di scuole;
 - programmi ed orari;
 - materie di insegnamento e loro raggruppamento;
- (43) i) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;
- (44) l) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;
- (45) m) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al tribunale di giustizia amministrativa da parte del padre o di chi ne fa le veci;
- (46) n) la emanazione delle norme di attuazione nel settore scolastico dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;
- (47) o) la eventuale istituzione di una università nel Trentino - Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della provincia interessata.
- (48) 7) Integrazione dell'art. 16, comma II, e dell'art. 17 come segue: "ovvero della polizia locale, urbana e rurale".
- (49) 8) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le province.
- (50) 9) Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei consigli regionali e comunali.
- (51) 10) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.
- (52) 11) Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, nei termini seguenti: "La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti."

- (53) 12) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.
- (54) 13) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.
- (55) 14) Modifica degli artt. 59, 60, 61 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.
- (56) 15) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Province la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.
- (57) 16) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle province la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.
- (58) 17) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.
- (59) 18) Per l'approvazione del bilancio regionale, oltre ad adottarsi la procedura di cui alla misura 85, continuerà ad applicarsi il sistema di cui all'art. 73 dello Statuto, sostituendo al Ministero dell'interno un organo a livello regionale.
- (60) 19) Modifica della dizione del titolo VII dello Statuto: "Rappresentanza del Governo nella Regione" in "Rapporti tra Stato, Regione e Provincia".
- (61) 20) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima provincia.
- (62) 21) Modifica dell'art. 83 per conferire alle province la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare compiti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi della Stato, davanti alla Corte costituzionale.
- (63) 22) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato, l'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.

Modifica dell'art. 85 per:

- (64) a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, eventualmente dati in concessione da enti pubblici, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;
- (65) b) stabilire l'obbligo per gli uffici pubblici di rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro ufficio pubblico;
- (66) c) sostituire al I comma "possono usare" con "hanno facoltà di usare";
- (67) d) sostituire al II comma "può essere usata" la lingua tedesca con "può essere usata l'una o l'altra lingua";
- (68) e) dopo il III comma aggiungere il seguente IV comma: "Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
- (69) 23) Modifica del I comma dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado nelle quali l'insegnamento deve essere impartito "su base paritetica di ore e di esito finale" in italiano e tedesco.

Integrazione dell'art. 95 per stabilire:

- (70) a) la composizione della commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, 2 dal Consiglio regionale, 2 dal Consiglio provinciale di Bolzano e 2 da quello di Trento (3 componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);
- (71) b) istituzione, in seno alla suddetta commissione, di una commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: 3 in rappresentanza dello Stato e 3 della Provincia (di cui 1 del gruppo

linguistico italiano).

- (72) 24) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca, "Trentino - Tiroler Etschland", in quella di "Trentino - Südtirol".

II - Misure da adottare con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

- (73) 1) Attribuzione alle province della competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici fermi restando: i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze; i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza; la facoltà del Ministro dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti concernenti la materia, anche se definitivi. Il sistema dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi sarà regolato rimanendo nell'ambito dell'autonomia provinciale.
- (74) 2) Attribuzione alle province della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati. Le province hanno facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative in materia di lavoro, fino alla costituzione di propri uffici.
- (75) 3) Istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due vice presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano.
- (76) 4) La devoluzione alle province dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle province.
- (77) 5) Il passaggio di personale ed uffici della Regione alle province con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata.
- (78) 6) L'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali.
- (79) 7) Il riconoscimento del diritto delle province al proprio gonfalone e stemma.
- (80) 8) La eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle province di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferiti con specifiche disposizioni di legge statale.
- (81) 9) La delega obbligatoria dalla Regione alle province delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendio.
- (82) 10) Il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza.
- (83) 11) a) L'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle caratteristiche etniche culturali dei medesimi;
- (84) b) L'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario di due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente.
- (85) 12) La votazione per gruppi linguistici dei singoli capitoli del bilancio della Provincia di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, verranno sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri provinciali, eletta dal consiglio all'inizio di legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e conformemente alla designazione di ciascun gruppo. Detta commissione, entro il termine di 15 giorni, dovrà decidere la formulazione definitiva e l'entità dei capitoli anzidetti. Le sue decisioni saranno vincolanti per il Consiglio. Esse potranno essere prese a maggioranza semplice: non vi è consigliere che abbia voto prevalente. Se nella commissione non si forma una maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio provinciale trasmetterà nel termine di sette giorni i capitoli in contestazione, insieme col testo del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio o in

commissione paritetica, al tribunale di giustizia amministrativa, il quale, entro il termine di 30 giorni, deve decidere con lodo arbitrale la formulazione e l'entità dei capitoli in oggetto. Le decisioni della commissione paritetica e quelle del tribunale di giustizia amministrativa non possono essere oggetto di impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici. La legge provinciale di approvazione del bilancio, per i capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, può essere rinviata o impugnata dal Governo limitatamente alle questioni di legittimità per violazione della Costituzione o dello Statuto.

- (86) 13) L'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi al tribunale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri dei comuni della provincia di Bolzano, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso.
- (87) 14) Il diritto del gruppo linguistico di essere rappresentato in seno alla giunta municipale, quando nel consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo.
- (88) 15) Il principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo linguistico.
- (89) 16) L'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui ricorsi decisi in prima istanza dalla sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
- (90) 17) La composizione della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra i due maggiori gruppi etnici e con la scelta del presidente nell'ambito del collegio fra i magistrati della carriera.
- (91) 18) Il diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali.
- (92) 19) L'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri - in quanto applicabili - valevoli per il personale di lingua tedesca.
- (93) 20) Il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo.
- (94) 21) a) Applicazione della proporzionalità etnica alle sole amministrazioni - e, all'interno delle amministrazioni, ai soli ruoli - effettivamente rappresentate in provincia di Bolzano. Riferimento, per le suddette amministrazioni e ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella provincia. Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che comunque si determineranno nei singoli ruoli.
- (95) b) Garanzia di stabilità di sede agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione degli appartenenti a quelle amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti da esigenze di servizio e di addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10% dei posti da essi complessivamente occupati. Sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della difesa. Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.
- (96) 22) Estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.
- (97) 23) Qualora per motivi di ordine pubblico vengano adottati provvedimenti che incidono o comunque limitano o sospendono temporaneamente l'efficacia di autorizzazioni in materia di polizia

rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o di altri provvedimenti presi dalla Provincia in base alle sue competenze, tali provvedimenti saranno adottati dalla competente autorità statale sentito il Presidente della Giunta provinciale il quale dovrà esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

III - Misure da adottare con norme di attuazione dello statuto speciale

- A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:
- (98) 1) stabilire che - nei casi di flagranza di reato - l'interrogatorio del cittadino, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, si svolga nella lingua materna del prevenuto.
- (99) 2) Prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità.
- (100) 3) Variare la formulazione degli artt. 2 e 4 riguardanti l'uso del tedesco nelle notifiche, redazioni e traduzioni di atti processuali, stesura delle sentenze; dell'art. 10, per chiarire che la tutela linguistica si estende anche alle giurisdizioni tributarie; della disposizione finale, per stabilire che la violazione della garanzia linguistica è causa di nullità per gli atti dei procedimenti civili, oltre che di quelli penali.
- B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:
- (101) 4) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella provincia di Bolzano.
- (102) 5) L'insegnamento nella lingua tedesca nel conservatorio musicale di Bolzano per gli alunni del gruppo linguistico tedesco; l'integrazione delle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del conservatorio.
- (103) 6) Stabilire che nel corso dei procedimenti giudiziari, i verbali, redatti nella lingua in cui sono rese le dichiarazioni, quando queste siano in lingua tedesca, vengono tradotti in lingua italiana al termine dell'udienza ad opera degli uffici giudiziari. Con le norme di attuazione saranno indicati i casi in cui tale traduzione sia indispensabile e quelli in cui possa essere omessa.
- (104) 7) Nomina da parte della Provincia del presidente della Camera di commercio fino a quando la sua elezione non sarà riservata, attraverso una legge regionale, alle diverse categorie interessate in via elettiva.
- (105) 8) Riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della provincia di Bolzano dell'INPS, INAIL, ENPAS, ONMI, applicando gli stessi principi previsti per gli impieghi statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità di sede.

IV - Misure da adottare con appositi provvedimenti legislativi

- (106) 1) Adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161).
- (107) 2) Concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge).
- (108) 3) Ripartizione del materiale custodito negli "archivi di Stato di Bolzano" tra Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge).
- (109) 4) Riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285).
- (110) 5) Delega dallo Stato ai presidenti delle giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile).
- (111) 6) Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27

febbraio 1958, n. 64).

- (112) 7) Attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le amministrazioni statali e con gli organi della Regione. Eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero avvengono d'intesa tra lo Stato e la Provincia.
- (113) 8) Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale.
- (114) 9) Obbligo per il vice commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, tanto per quelle richieste quanto per quelle ordinarie, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica. A parte le ispezioni, gli altri poteri del vice commissario del Governo in materia di anagrafe saranno esercitati d'intesa col Presidente della Giunta provinciale. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'interno.
- (115) 10) Riconoscimento dei diplomi di dentisti conseguiti in Germania o in Austria da ex optanti.
- (116) 11) Determinazione di una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino di nomi di battesimo e dei cognomi nella forma tedesca.
- (117) 12) Aggregazione della pretura di Egna al tribunale di Bolzano e dei comuni di Senale e di S. Felice alla pretura di Merano (già attuata con D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105).
- (118) 13) Facoltà di costituire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643).
- (119) 14) Riparazione, mediante indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni altoatesine dell'associazione "Alpenverein".
- (120) 15) Cessazione e liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nell'ambito della regione Trentino - Alto Adige, con destinazione dei beni immobili ivi esistenti sentite le province interessate.

V - Misure da adottare con provvedimenti amministrativi

- (121) 1) Autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.).
- (122) 2) a) Definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto "ex novo" della cittadinanza italiana;
- (123) b) riesame delle domande di concessione "ex novo", a suo tempo non accolte.
- (124) 3) Riconoscimento della personalità giuridica alla "Associazione reduci e vittime di guerra di lingua tedesca".
- (125) 4) Iniziative per eventuale recupero e rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni di ex optanti e trasferimento dei beni stessi nel Reich.
- (126) 5) Lo Stato, su richiesta della Provincia, autorizzerà l'istituzione di una cassa provinciale di credito delle casse rurali locali.
- (127) 6) Applicazione - con criteri di particolare moderazione - della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione.
- (128) 7) Provvedimenti per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958 estensiva agli ex appartenenti alle forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali.
- (129) 8) Sollecito riconoscimento giuridico della "Südtiroler Alpenverein". Da questa non potranno tuttavia essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari).

VI - Misure che formeranno oggetto di esame da parte del governo

- (130) 1) Studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale.

- (131) 2) Opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei ripoptanti.
- (132) 3) Eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e ripoptazioni.
- (133) 4) Possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio e diplomi di natura tecnica conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'accordo di Parigi.
- (134) 5) Opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle province annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale.
- (135) 6) Opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di "vilipendio alla nazione" vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche.
- (136) 7) Possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei comuni di Proves e Laurengo e della frazione di Sinablana alla pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della provincia di Bolzano dei comuni dei mandamenti assegnati alla circoscrizione del tribunale di Bolzano.

VII. Garanzie interne

- (137) Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano secondo lo schema seguente:

Art. 1

È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano.

Art. 2

La commissione ha per compito di esaminare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l'ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto Adige ai fini di garantire la loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e di doveri.

La commissione, in ordine ai temi dei quali sia stata investita, può elaborare proposte ed esprimere pareri.

Il parere della commissione non è vincolante. Esso è obbligatorio solo per eventuali modifiche dello statuto di autonomia.

I verbali della commissione con le relative prese di posizione e le eventuali conclusioni sono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli eventuali provvedimenti.

Art. 3

La commissione è presieduta da un sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La commissione è composta di sette membri di cui quattro di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno ladino scelti dal Consiglio provinciale di Bolzano su designazione rispettivamente dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco e italiano; il membro ladino viene scelto dal Consiglio su di una terna formata dai sindaci dei comuni ladini.

Alle riunioni della commissione saranno chiamati a partecipare funzionari delle varie Amministrazioni interessate ai problemi in discussione, designati di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio in ragione di uno per amministrazione o servizio interessato.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 4

La commissione è convocata dal suo presidente o su richiesta dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico in seno alla commissione.

Calendario operativo del Pacchetto

- 1) Parafatura dell'accordo concernente la modifica, nei rapporti fra Italia e Austria, dell'art. 27 lett. a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie.
- 2) Modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra altoatesini e del Südtiroler Alpenverein.
- 3) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio parlamento, seguita da voto di approvazione.
- 4) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al Nationalrat, seguita da voto di approvazione.
- 5) Inseadimento del comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige.
- 6) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (questo punto verrà eventualmente proposto, in relazione alla data dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).
- 7) Prima votazione della legge costituzionale italiana nel Senato e nella Camera.
- 8) Firma dell'accordo menzionato al punto 1.
- 9) Voto parlamentare, in Italia ed in Austria, della legge di ratifica dell'accordo menzionato al punto 1 e contemporaneamente approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.
- 10) Approvazione delle leggi ordinarie italiane.
- 11) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.
- 12) Pubblicazione del decreto che trasferisce dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia di Bolzano gli uffici ed il personale inerenti alle nuove competenze provinciali.
- 13) Rilascio della quietanza austriaca e scambio delle ratifiche dell'accordo menzionato al punto 1. Lo scambio delle ratifiche potrà avvenire 49 giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza dovrà essere rilasciata entro 50 giorni dall'anzidetta emanazione. Il termine di 49-50 giorni (rispettivamente per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza) peraltro sarà scisso in due periodi distinti di 30 giorni (il primo) e di 19-20 giorni (il secondo). Il primo periodo decorrerà dal momento di attuazione del pacchetto, mentre il secondo periodo comincerà a decorrere dalla data di emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia, ove posteriore ai primi 30 giorni.
- 14) Nota diplomatica italiana all'Austria, in cui si prende atto della quietanza.
- 15) Notifica della chiusura della controversia, da parte dei governi italiano ed austriaco, al segretario generale delle Nazioni Unite.
- 16) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei governi italiano ed austriaco, al cancelliere della Corte internazionale di giustizia.
- 17) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei governi italiano ed austriaco, al segretario del Consiglio d'Europa.
- 18) Eventuale conclusione di un trattato di amicizia e collaborazione fra Italia ed Austria.